

Regolamento regionale sulla pubblicità delle attività' oggetto delle professioni di "psicologo" e di "dottore in tecniche psicologiche"

Art.1 – Disposizioni generali sulla pubblicità

Agli iscritti all'Ordine dell'Emilia-Romagna nelle Sezioni A e B dell'Albo, nonché agli iscritti ad altri Ordini Regionali e Provinciali comunque operanti sul territorio dell'Emilia-Romagna, è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge l'attività, inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, periodici destinati agli esercenti le professioni, giornali quotidiani e periodici di informazione, pagine Web di Internet.

La pubblicità delle attività psicologiche è inoltre consentita attraverso ogni altro mezzo o strumento, purché realizzata come servizio per l'informazione alla collettività, e prestando particolare riguardo al contesto in cui viene diffusa, alla sua influenza sull'utenza ed al rispetto dei criteri di serietà scientifica, di decoro e dignità della professione, ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

Tali disposizioni sono estese anche agli Studi professionali associati, alle Società, ed alle altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge. La richiesta di nulla osta relativa ad informazione pubblicitaria che agisce su un territorio pluriregionale o nazionale va inoltrata all'Ordine di iscrizione. Coloro che svolgono attività psicologica ex art. 1 Legge n. 56/1989, nonché i Dottori in tecniche psicologiche ex Legge n. 170/2003, sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Domanda di autorizzazione

1. L'informazione relativa ad attività psicologiche mediante i mezzi indicati nell'art. 1 del presente Regolamento, ad eccezione delle targhe, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, volta a verificare l'osservanza dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario secondo quanto previsto dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006, nonché il rispetto del decoro e della dignità della professione ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. La richiesta deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del messaggio – così come specificato negli artt. 3 e 4 del presente regolamento - e del contesto nel quale esso verrà diffuso. L'Ordine provvederà all'invio del proprio parere nel minor tempo possibile, solitamente entro un mese e comunque, nei casi più complessi, entro i termini previsti dalla normativa vigente (novanta giorni): nel caso in cui ciò non avvenga, il nulla osta sarà da intendersi concesso.
2. Per effettuare l'informazione pubblicitaria tramite targhe va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune competente per il territorio dove si intende pubblicizzare la professione. Tale domanda deve contenere una descrizione dettagliata del tipo,

delle caratteristiche e dei contenuti della targa e deve essere inoltrata al Consiglio Regionale dell'Ordine, il quale, previo nulla osta, procederà a trasmetterla entro 30 giorni al Sindaco.

3. Per la carta intestata ed i biglietti da visita, recanti unicamente i titoli di studio ed i dati anagrafici, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna; tuttavia il testo ivi contenuto deve rispondere a tutte le disposizioni specificate negli artt. 3 e 4 del presente regolamento, al fine di tutela della dignità e del decoro professionale.

Art. 3 – Caratteristiche delle informazioni pubblicitarie consentite in ambito psicologico

1. Le targhe e le inserzioni devono indicare il nome e cognome del professionista e possono contenere le seguenti informazioni:

- a) Indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;
- b) Titoli di studio:
 - I) Titoli di laurea come "Dottore in scienze e tecniche psicologiche" e di laurea specialistica o quinquennale come "Dottore in psicologia" con l'eventuale menzione dello specifico indirizzo seguito, come riportato sul proprio diploma di laurea (ad es. "Dottore in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore in Psicologia ad indirizzo Generale e Sperimentale", ecc.);
 - II) Titoli di specializzazione come "Specialista in..." (titolo della scuola di specializzazione universitaria), "Specialista in Psicoterapia", nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in Psicoterapia

attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR.

- III) Dottorati di ricerca e titoli di formazione universitari post-laurea (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come "Master universitario di I livello in...", "Master universitario di II livello in..." ai sensi della L. n. 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

- c) Titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro", "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", "Psicologo", "Psicologo-Psicoterapeuta..." (con possibile indicazione del setting, dell'indirizzo e dell'area di riferimento, come specificato all'art. 4 del presente regolamento).

La dicitura "Psicologo-Psicoterapeuta" è consentita solo a coloro che sono iscritti all'elenco degli Psicoterapeuti presso un Ordine Regionale o Provinciale degli Psicologi.

- d) Titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come "Psicologo dirigente", "Professore in..." (materia di insegnamento universitario in psicologia) con eventuale menzione di "ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario...", con possibilità di specificare l'Università o l'Istituto Statale di ricerca;
- e) Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come "Cavaliere", cariche istituzionali, ecc.
- f) Caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni effettuate.

te (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06), purché sempre in aderenza ai criteri di trasparenza e veridicità del contenuto, nonché ai principi di serietà scientifica, di decoro e dignità della professione.

La misura del compenso indicato deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, secondo i principi dettati dall'art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Per quanto attiene l'esercizio della professione resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

2. Non è in alcun modo possibile far riferimento a corsi non ancora conclusi o a titoli non ancora conseguiti (ad es. "specializzando in ...", "iscritto al anno di", ecc.). Non è consentito l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato Italiano.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, il richiedente deve corredare la domanda con l'opportuna documentazione provante, anche sotto forma di fotocopie auto-autenticate.
4. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono da rinnovarsi solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità. Pertanto, nel caso il messaggio rimanga identico e i titoli e le condizioni pubblicizzate dal richiedente non siano mutati, esso può essere utilizzato, senza nuovo nulla osta, tramite qualunque altro mezzo di diffusione, purché quest'ultimo sia conforme ai principi del decoro e della dignità della professione; fa eccezione la targa, per la quale occorre sempre un'autorizzazione specifica.

Art. 4 – Ulteriori informazioni relative all'attività in ambito professionale

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l'iscritto alla sezione A dell'albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

1. L'area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: "psicologia del lavoro e delle organizzazioni", "psicologia scolastica", "psicologia di comunità", "psicologia giuridica", "psicologia dello sport", "psico-oncologia", "neuropsicologia", "psicologia del traffico", etc;
2. I settori nei quali si è maturata l'esperienza professionale. Non è consentito utilizzare il termine "esperto" in quanto forviante per la trasparenza del messaggio. Esibendo adeguata documentazione, inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:
3. Il setting o l'ambito di intervento: "terapia individuale", "terapia di gruppo", "terapia familiare e/o di coppia", "terapia infantile e/o dell'adolescente", etc;
4. L'indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analitico- transazionale etc); quest'ultima, in caso di specializzazione universitaria, è da intendersi come aggiuntiva rispetto al corso di specializzazione frequentato.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l'iscritto alla sezione B dell'albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

1. I settori specifici nei quali esercita la professione, cioè "Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e/o

“Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;

2. Le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Non è possibile, quindi, pubblicizzare titoli diversi da quelli definiti negli artt. 3 e 4. In aggiunta a tali titoli formalmente riconosciuti, l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna accetta, inoltre, la pubblicazione dei titoli di: mediatore familiare, mediatore culturale, sessuologo, operatore in training autogeno, ipnoterapeuta, purché corredata di documentazione che ne attesti il conseguimento. Per quanto riguarda il counselling psicologico, gli iscritti alla sezione A dell'Albo non devono presentare alcuna documentazione per testimoniare specifica formazione, poiché tale attività rientra a pieno titolo fra quelle previste dall'art. 1 della Legge 56/89.

Art. 5 – Società di persone e associazioni tra professionisti

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla legge. In ogni caso debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario

i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l'attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.

Art. 6 – Situazioni di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni

1. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento può comportare una violazione del vigente Codice deontologico e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 26 della L. 56/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli Psicologi ed i Dottori in tecniche psicologiche operanti sul territorio dell'Emilia Romagna iscritti ad altro Ordine Regionale o Provinciale l'Ordine dell'Emilia Romagna procederà a segnalare all'Ordine Regionale o Provinciale di appartenenza, per le valutazioni di competenza.